

Domanda: Gli “stoccaggi” intermedi durante il trasporto realizzati ad opera del trasportatore sono legali? Le soste tecniche previste dal T.U. ambientale durante il trasporto sono legalizzazioni degli stoccaggi intermedi?

Risposta (a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – Testo tratto dal volume “Rifiuti solidi e liquidi: trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni... percorso tra nuove regole e prassi di fatto alla luce del testo unico ambientale” dei medesimi autori - Edizioni “Diritto all'ambiente”): No. Spesso si argomenta che il “trasportatore” esegue, dopo aver prelevato i rifiuti da un'azienda, uno “stoccaggio intermedio” oppure un “deposito temporaneo extraaziendale” o altre attività similari, tutte comunque caratterizzate da una sorta di siti intermedi di scarico e ricarica.

Va rilevato che se il soggetto è solo e realmente un “trasportatore” e cioè un “vettore” queste ipotesi sono illegali. In tali casi non si tratta più di un “trasporto”, ma di una vera attività di più vasta “gestione” dei rifiuti in senso lato. Ed il soggetto attivo se infatti è solo il “trasportatore”, non può esercitare anche attività di “stoccaggio” (perché altrimenti è qualcosa in più, cioè: un gestore polivalente). Spesso si argomenta, allora, che si tratta di un accumulo di rifiuti prospettato come “deposito temporaneo” extraaziendale in itinere durante il viaggio.

Si argomenta a sostegno che tale deposito temporaneo viene effettuato ancora nel ciclo aziendale anche se topograficamente e fisicamente fuori del recinto aziendale per esigenze tecniche, cosicché il tragitto tra l'ubicazione muraria dell'azienda e il terreno del presunto deposito temporaneo dovrebbe essere interpretato come una sorta di “spostamento interno al ciclo aziendale” e non come un “trasporto in senso stretto” perché l'operazione resterebbe sempre chiusa dentro la nicchia della gestione di produzione aziendale.

In altre parole, il deposito temporaneo verrebbe semplicemente ubicato in via differita a livello topografico per esigenze tecniche connesse, magari, a mancanza di spazio nell'area aziendale e/o altre esigenze di fatto o tecniche.

In realtà il deposito temporaneo deve essere effettuato dentro il luogo di produzione ed i rifiuti non devono uscire fuori dalle mura strette dell'azienda, giacché ogni altra ipotesi fa cessare automaticamente i presupposti del deposito temporaneo e la fuoriuscita dei rifiuti dal cancello del luogo di produzione è già attività di gestione degli stessi e deve essere considerata a tutti gli effetti di legge trasporto in senso stretto e soggetta ai regimi di rito, tra cui il formulario.

Quello che viene indicato, dunque, come sito intermedio è già destinazione finale primaria di tale trasporto e deve essere assistita da tutti gli adempimenti di rito, tra cui ancora il formulario ed i registri (in tal modo il far scomparire i rifiuti è attività molto meno agevole). In altre parole il “sito intermedio” non è affatto intermedio ma è un primo impianto di destinazione di quello che è di fatto e formalmente un trasporto di rifiuti fuori del ciclo aziendale.

Dunque l'ipotesi così come fraudolentemente prospettata deve essere considerata illegale, giacché il titolare del “sito intermedio” è in realtà un primo ricettore dei rifiuti come indirizzo terminale del viaggio originario, il quale cessa in tale area e in detto sito si realizza la firma e controfirma dei tre

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

moduli del formulario in mano al trasportatore con trasmissione della quarta copia al proprietario/detentore iniziale.

A sua volta il titolare di tale sito, se vuole nuovamente spostare i rifiuti, assume egli la nuova qualifica di detentore originario e dovrà, in tale veste formale (ma anche sostanziale), disporre il trasporto verso un altro sito secondo le regole del trasporto stesso che nuovamente iniziano ad essere attive.

Tutto questo salvo le soste tecniche rese necessarie dal sistema del trasporto così come disciplinate dall'art. 193/comma 12 del T.U. ambientale.

Dunque, le soste tecniche previste dal T.U. ambientale durante il trasporto sono legalizzazioni degli stoccaggi intermedi?

Assolutamente no. Ed anzi è esattamente il contrario. Infatti la norma nel prevedere i casi ed il termine massimo tollerabile per la sosta intermedia da parte del trasportatore ha direttamente confermato che - al di fuori di tali regole di eccezione - la sosta diventa stoccaggio (illegale).

Infatti nel T.U. l'art. 193, comma 12, T.U. prevede che « *la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.*». Il principio appare chiaro.

Entro i termini logistici e temporale sopra indicati, vi è tolleranza di legge per la sosta del trasportatore che viene dunque considerata fisiologica al trasporto e dunque tecnica. Ma al di fuori, si torna alla regola base e cioè allo stoccaggio illegale penalmente rilevante.

Beninteso, le ore ed i casi previsti sono di massima ed orientativi, ed è logico che in caso di attività fraudolente anche una sosta entro le 48 ore può essere considerata stoccaggio illegale se ne sussistono le condizioni oggettive, mentre in teoria anche superate le 48 ore se sussistono cause di forza maggiore non si origina il reato di stoccaggio abusivo (ad es. se la strada è bloccata per frana o manifestazione o un guasto imprevedibile ed irreparabile costringe il mezzo ad una stasi forzata maggiore).

*Publicato il 16 dicembre 2007*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*